

Causa C-374/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

18 maggio 2022

Ricorrente:

XXX

Resistente:

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

**CONSEIL D'ÉTAT (Consiglio di Stato, Belgio), SEZIONE DEL
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

XI^a SEZIONE

SENTENZA

n. 253.779 del 18 maggio 2022

(omissis)

Nella causa:

XXX,

(omissis)

contro:

Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides

(Commissario generale per i rifugiati e
gli apolidi, Belgio)

I. Oggetto del ricorso

1. Con ricorso presentato il 25 maggio 2020, XXX chiede l'annullamento della sentenza del Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) [in prosieguo: il «CCE»] del 17 aprile 2020 (omissis), n. 235 262.

II. (omissis)

(omissis) [procedimento]

III. Fatti utili per l'esame della causa

Il ricorrente dichiara di essere cittadino guineano. Egli è arrivato in Belgio il 7 novembre 2007.

Il ricorrente ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, che è stata respinta.

Successivamente, egli ha presentato altre due domande di protezione internazionale che il resistente ha rifiutato di prendere in considerazione.

Il 29 gennaio 2019, il ricorrente ha presentato una quarta domanda di protezione internazionale. A sostegno di tale domanda ha fatto valere, tra l'altro, di essere padre di due minori nati in Belgio i quali sono stati riconosciuti come rifugiati, al pari della loro madre.

Il 2 ottobre 2019, il resistente ha deciso che tale quarta domanda era irricevibile.

Il 15 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto un ricorso contro detta decisione del 2 ottobre 2019.

Il 17 aprile 2020, il [CCE] ha respinto detto ricorso con la sentenza impugnata.

IV. Primo motivo

Il ricorrente solleva un primo motivo vertente sulla violazione «degli articoli 39/65 e 48/3 della loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri; in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»]; dell'articolo 23 della direttiva [2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,] recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,

nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [GU 2011, L 337, pag. 9]; dell'articolo 288 [TFUE] (omissis)».

IV.1. (omissis) [irrelevante ai fini delle questioni pregiudiziali]

IV.2. Seconda parte

A. Tesi delle parti

Il ricorrente espone che «(...) l'articolo [23, paragrafo 2,] della direttiva 2011/95 prevede l'obbligo di risultato per gli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che i familiari del beneficiario [di protezione internazionale] siano ammessi ai benefici [elencati] agli articoli da 24 a 35»; che «(...)», tuttavia, l'articolo 23 della direttiva [2011/95] non è stato trasposto (...) [in diritto belga in favore, segnatamente, dei genitori di un minore riconosciuto come rifugiato (quale il ricorrente)]; che «(...) l'articolo 10 della legge del 15 dicembre 1980 crea (omissis) un diritto al ricongiungimento familiare in favore di determinati familiari del beneficiario della protezione internazionale, purché essi soddisfino i requisiti stabiliti dalla legge (...)»; che, «da un lato, la nozione di familiare ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2011/95 è più ampia di quella di familiari di cui all'articolo 10 della legge del 15 dicembre 1980»; che, «ad esempio, l'articolo 10, § 1, 7°, della legge del 15 dicembre 1980 riconosce il diritto al ricongiungimento familiare del padre di uno straniero riconosciuto come rifugiato se si tratta di un minore straniero non accompagnato; che, «qualora il minore sia accompagnato, come nel caso del figlio del ricorrente, non è riconosciuto alcun diritto al ricongiungimento familiare»; che, «dall'altro, gli articoli 10 e 12 bis della legge del 15 dicembre 1980 stabiliscono condizioni (di ricevibilità e di merito) per il ricongiungimento familiare di modo che il diritto alla vita familiare per un rifugiato non è automatico»; che «da quanto precede risulta che l'articolo 10 della legge del 15 dicembre 1980 non è la trasposizione completa dell'articolo 23 della direttiva 2011/95»; che «nemmeno l'articolo 9 bis della legge del 15 dicembre 1980 ne costituisce la trasposizione»; che «tale articolo si riferisce ad un'autorizzazione (e non ad un'ammissione) al soggiorno, soggetta a proprie condizioni di ricevibilità e di merito, che non consentono al familiare di godere dei suddetti benefici»; che «(...) (omissis), una trasposizione incompleta dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] è sufficiente a fondare il diritto al riconoscimento dello status di protezione internazionale»; che «(...) il diritto nazionale deve essere interpretato conformemente all'articolo [23, paragrafo 2,] della direttiva [2011/95] al fine di garantirne l'efficacia pratica, in conformità con la succitata giurisprudenza»; che «(...) l'obiettivo perseguito dall'articolo 23 della direttiva [2011/95] consiste nel mantenere l'unità familiare del rifugiato»; che «tale obiettivo è già annunciato nei (omissis) considerando [16 e 18] di detta direttiva (...)»; che «il legislatore belga non ha adottato uno status sui generis, trasponendo specificamente l'articolo 23 della direttiva 2011/95 affinché i familiari del beneficiario di protezione internazionale siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95»; che, «in tale

contesto, il giudice nazionale deve quindi interpretare il regime di diritto comune in materia di protezione internazionale, vale a dire l'articolo 48/3 della legge [del 15 dicembre 1980], alla luce dell'articolo 23 della direttiva 2011/95, al fine di garantire l'efficacia pratica di detta disposizione»; che «la concessione di uno status di protezione internazionale [ai] familiari di un beneficiario di tale protezione è l'unico meccanismo che consenta (omissis) di mantenere l'unità familiare e [di] permettere ai familiari di essere ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35»; che «(omissis) tali benefici sono connessi allo status di rifugiato o di protezione internazionale e sono raggruppati sotto il titolo “contenuto della protezione internazionale”»; che, «ad esempio, l'articolo 24 della suddetta direttiva impone agli Stati membri “quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale” di rilasciare un permesso di soggiorno»; che «l'articolo 25 [della direttiva 2011/95] dispone che gli Stati membri rilasciano (...) ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato alla convenzione di Ginevra allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico»; che «tale beneficio è peraltro accessibile solo ai beneficiari di protezione internazionale»; che «(...) (omissis) la sentenza impugnata[, secondo cui] “la circostanza che la trasposizione dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] sia incompleta, anche supponendola accertata, non è sufficiente a fondare un diritto al riconoscimento dello status di protezione internazionale [per i] familiari di un beneficiario di tale protezione”, (omissis) viola (omissis) l'efficacia pratica dell'articolo 23 della direttiva 2011/95 nonché l'articolo 288 [TFUE]»; (omissis) che in «assenza di una trasposizione completa dell'articolo 23 di detta direttiva, l'articolo 48/3 della legge del 15 dicembre 1980 deve essere interpretato in modo conforme all'articolo 23 della menzionata direttiva al fine di rispettare l'articolo 288 del Trattato»; che, in «mancanza di una configurazione del diritto nazionale tale che i familiari di un rifugiato siano ammessi ai benefici [elencati] all'articolo 23, le autorità giudiziarie sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato prescritto dalla direttiva citata»; che «l'unico modo per conseguire detto risultato, vale a dire mantenere l'unità familiare di un minore rifugiato consentendo al padre di essere ammesso a determinati benefici, tra cui la concessione di un documento di viaggio, è quello di concedere a tale padre una protezione internazionale derivata», (omissis). [Ripetizioni o considerazioni irrilevanti]

Il resistente ribatte che «(omissis) [il ricorrente] non espone perché il [CCE] non potesse legittimamente constatare, sulla scia della Corte di giustizia dell'Unione europea, che l'articolo 23 della direttiva [2011/95] non riguarda la concessione di uno status di protezione internazionale bensì unicamente il godimento dei benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva»; che «il ricorrente, se pure afferma che una trasposizione incompleta di detto articolo 23 è sufficiente a fondare il diritto alla concessione dello status di protezione internazionale, non deduce argomenti rilevanti per dimostrare che tale disposizione si riferisce alla concessione dello status di protezione internazionale ai familiari di un beneficiario di protezione internazionale e non soltanto ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva [2011/95]»; che «l'articolo 3 di tale direttiva consente agli Stati

membri di prevedere, [mediante] “disposizioni più favorevoli”, l’estensione del beneficio della protezione internazionale a un familiare»; che «tale possibilità non è sufficiente a fondare un diritto che possa essere fatto valere qualora lo Stato non si sia avvalso di tale [facoltà]»; che «il Belgio non ha adottato disposizioni più favorevoli (omissis)»; che «se il ricorrente ritiene che l’articolo 23 della direttiva [2011/95] non sia stato validamente trasposto nel diritto belga, egli non può efficacemente far valere i suoi argomenti a tale proposito dinanzi al CCE, il quale non è in ogni caso competente a statuire sulla concessione o meno dei benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva e ciò a prescindere dalla circostanza che la trasposizione del suddetto articolo 23 sia completa o meno»; che «gli argomenti relativi al primato del diritto dell’Unione e ai principi di interpretazione non possono indurre il CCE ad investirsi di competenze che non ha»; che «il CCE ha potuto legittimamente decidere che la considerazione dell’interesse superiore del minore e del rispetto della vita familiare del ricorrente non consentiva in ogni caso di sancire il diritto, per il familiare di un beneficiario di protezione internazionale, al riconoscimento del medesimo status di quest’ultimo (...)».

Il ricorrente replica che «il resistente sostiene un’interpretazione dell’articolo 23 della direttiva [2011/95] che priva tale disposizione di qualsiasi efficacia pratica»; che «ciò di cui si discute non è l’efficacia diretta dell’articolo 23 della direttiva [2011/95] (e quindi il beneficio diretto delle disposizioni europee non trasposte in diritto belga), ma piuttosto l’interpretazione conforme del diritto nazionale in relazione a detto articolo 23, al fine di garantirne l’efficacia pratica»; che «rinviare il ricorrente a una moltitudine di interlocutori istituzionali e giudiziari per far valere individualmente i diritti di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva [2011/95], qualificati dal legislatore europeo come il “contenuto della protezione internazionale”, priva l’articolo 23 della direttiva 2011/95 della sua efficacia pratica e non persegue affatto l’obiettivo di detta direttiva (tra cui il mantenimento dell’unità familiare del rifugiato e la considerazione dell’interesse superiore del minore)»; che «la trasposizione incompleta di tale articolo 23 produce l’effetto che un minore rifugiato finisce per trovarsi in condizioni di precarietà, qualora il genitore non benefici di uno status che gli garantisca i benefici [elencati] agli articoli da 24 a 35 della direttiva [2011/95] (tra cui il diritto a un permesso di soggiorno, ma altresì l’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sanitaria, all’alloggio...)»; che, «per quanto riguarda la competenza del [CCE], l’articolo 39/2 della legge del 15 dicembre 1980 dispone che il [CCE] può riformare la decisione impugnata»; che «esso è quindi pienamente competente a riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato richiesto»; che esso «è inoltre tenuto, secondo le parole della Corte di giustizia, ad interpretare il diritto interno “per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE”»; che «la Corte (omissis) [ha precisato] che l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale è infatti inerente al sistema del Trattato FUE, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione»; che «la concessione di uno status di rifugiato derivato è inoltre pienamente compatibile con il diritto dell’Unione (sentenza [del 4 ottobre 2018,

Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801]»); che «il ricorrente deplora il fatto che l'interesse superiore del minore e l'effettività dello status di rifugiato del minore siano stati nuovamente esaminati in modo marginale (dal resistente e dal [CCE]), senza che tale interesse superiore costituisca la principale considerazione»; che «il ricorrente (...) insiste sulla rilevanza delle questioni preliminari proposte»; che esse «sono in effetti diverse da quelle che hanno dato luogo alla sentenza Ahmedbekova». [ripetizioni o considerazioni irrilevanti]

Le parti sono state interrogate in udienza in merito all'applicabilità dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] alla situazione del ricorrente, in quanto dall'articolo 2, [lettera j)], della medesima direttiva risulta che i familiari del beneficiario di protezione internazionale (omissis) rientrano nell'ambito di applicazione della [suddetta] direttiva (omissis) se il «nucleo familiare [era] già costituito nel paese di origine» e che dalle spiegazioni del ricorrente risulta che la sua famiglia non è stata costituita nel paese di origine, bensì in Belgio, in quanto i suoi figli sono nati in tale paese.

Il ricorrente ha affermato, in sostanza, che la sua famiglia non è stata costituita nel paese di origine; che essa non rientra nell'ambito di applicazione materiale in senso stretto della direttiva [2011/95]; che egli ha tuttavia fatto valere una situazione di dipendenza dei suoi figli da lui; che l'interesse superiore dei suoi figli impone che egli possa beneficiare della protezione internazionale; che è necessario ampliare la nozione di familiari ai sensi della direttiva [2011/95], conformemente ai suoi considerando 18, 19 e 38, al fine di tenere conto dell'interesse superiore dei figli e della situazione di dipendenza. (omissis).

Il resistente ha esposto in sostanza che la lettura combinata degli articoli 2, [lettera j)], e 23 della direttiva [2011/95] induce ad escludere dall'ambito di applicazione di detto articolo 23 i membri di una famiglia che [non sia stata] costituita nel paese di origine; che la lettura dei considerando 18, 19 e 38 non [potrebbe] modificare tale conclusione; che, anche se ampliata, la nozione di familiare implica che la famiglia [sia stata] costituita nel paese di origine; che tale ipotesi non ricorre nella fattispecie; che, sebbene i considerando 18, 19 e 38 [della direttiva 2011/95] impongano di tenere conto dell'interesse superiore del minore, ciò ha lo scopo di guidare gli Stati membri nell'interpretazione della medesima direttiva, ma non può contraddire i termini chiari dell'articolo 2, [lettera j)] [della stessa], né giustificare l'applicazione del [suo] articolo 23.

B. Valutazione

(omissis) [irrilevante]

L'articolo 23 della direttiva [2011/95] prevede quanto segue:

- «1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.

2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare. (...)

(omissis)» [irrilevante].

I familiari del beneficiario di protezione internazionale sono definiti all'articolo 2, lettera j), della direttiva citata, il quale precisa quanto segue:

«(...) Si intende per (...) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

- (omissis) [irrilevante],
- il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato».

Uno dei benefici di cui agli articoli da 24 a 35 [della direttiva 2011/95], che l'articolo 23, [paragrafo 2, di detta direttiva] impone di concedere, è il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva. Il resistente non contesta che la legge belga non preveda un diritto di soggiorno per il ricorrente nella sua situazione, in virtù di una trasposizione della direttiva [2011/95]. Il ricorrente è padre di due figli minorenni nati in Belgio e riconosciuti come rifugiati in tale paese. La famiglia [è stata quindi] costituita in Belgio e non era già costituita nel paese di origine.

L'articolo 10, § 1, primo comma, 7°, della legge [del 15 dicembre 1980] prevede un diritto di soggiorno per «il padre e la madre di uno straniero, riconosciuto come rifugiato ai sensi dell'articolo 48/3 o che beneficia della protezione sussidiaria, che vengono ad abitare con lui, a condizione che quest'ultimo abbia un'età inferiore ai diciotto anni e sia entrato nel Regno senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge e non sia stato effettivamente affidato successivamente a un tale adulto, o sia stato abbandonato una volta entrato nel Regno». Tale disposizione non è applicabile al ricorrente in quanto i suoi figli minorenni non sono entrati in Belgio senza essere accompagnati da uno straniero maggiorenne che ne sia responsabile.

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) si interroga sull'applicabilità dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] alla situazione del ricorrente in quanto dall'articolo 2, [lettera] j), della medesima direttiva risulta che i familiari del beneficiario di protezione internazionale (...) rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE (omissis) se «il nucleo familiare [era] già costituito nel paese di origine». (Omissis) [ripetizioni]

Occorre pertanto interrogare in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'applicabilità dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] alla situazione del ricorrente. Occorre sollevare le [prime due] questioni [esposte nel dispositivo]:

- (omissis) [testo delle prime due questioni].

Per il caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea rispondesse a tali questioni dichiarando che l'articolo 23 della direttiva [2011/95] è applicabile alla situazione del ricorrente, quest'ultimo afferma in sostanza che detta disposizione, non essendo stata validamente trasposta nel diritto belga, produrrebbe direttamente effetti che comporterebbero l'obbligo, per il Belgio, di concedergli la protezione internazionale. Il ricorrente afferma nel contempo che il diritto nazionale dovrebbe essere applicato in modo conforme al diritto dell'Unione europea e che, per conferire un'efficacia pratica all'articolo 23 della direttiva [2011/95], che non è stato trasposto, l'articolo 48/3 della legge del 15 dicembre 1980, relativo alla concessione dello status di rifugiato, dovrebbe essere interpretato in un senso che consenta di accordargli la protezione internazionale.

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ritiene, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni sollevate dalla presente sentenza, che l'articolo 23 della direttiva [2011/95] non imponga di concedere la protezione internazionale ai familiari del beneficiario di protezione internazionale menzionati in tale direttiva. Detta disposizione sembra prevedere la concessione dei benefici di cui agli articoli da 24 a 35 soltanto ai familiari che non abbiano individualmente diritto alla protezione internazionale. Peraltro, l'articolo 48/3 della legge del 15 dicembre 1980 non offre la possibilità di concedere la protezione internazionale a persone, qual[i] il ricorrente, che non vi abbiano individualmente diritto. L'interpretazione dell'articolo 48/3 della legge del 15 dicembre 1980 invocata dal ricorrente, secondo la quale la protezione internazionale potrebbe essergli accordata in forza di tale disposizione, è quindi un'interpretazione *contra legem*.

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ritiene, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla presente sentenza, che, se l'articolo 23 della direttiva [2011/95] fosse applicabile al ricorrente e avesse efficacia diretta in assenza di trasposizione, il ricorrente potrebbe rivendicare il godimento di quanto previsto da detto articolo, ossia la concessione dei benefici di cui agli articoli da 24 a 35 [della medesima direttiva] e, in particolare, del permesso di soggiorno previsto all'articolo 24 [della stessa], che gli consentirebbe di soggiornare legalmente in Belgio con la sua famiglia. Per contro, l'efficacia diretta dell'articolo 23 di tale direttiva non implica l'attribuzione al ricorrente di ciò che tale disposizione non sembra prevedere, vale a dire l'attribuzione della protezione internazionale anche qualora il ricorrente non vi abbia individualmente diritto.

Atteso che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) giudica in ultima istanza, esso è tenuto ad interrogare la Corte di giustizia dell'Unione europea, come richiesto dal ricorrente, in merito all'eventuale efficacia diretta dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] e alle conseguenze che ne deriverebbero.

Occorre pertanto sollevare la [terza e quarta] questione [esposte nel dispositivo]:

- (omissis) [testo della terza e della quarta questione].

Tale questione [costituisce la quinta questione esposta nel dispositivo]:

- (omissis) [testo della quinta questione].

V. *Secondo motivo*

A. Tesi delle parti

Il ricorrente deduce un secondo [motivo] vertente sulla violazione «degli articoli 39/65, 48/3 e 57/1, § 4, della legge del 15 dicembre 1980 (omissis); degli articoli 20 e 23 della direttiva 2011/95 (omissis); dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo [in prosieguo: la «CEDU»]; degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [in prosieguo: la «Carta»]; dell'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (omissis)».

Il ricorrente sostiene che «la nozione di interesse superiore del fanciullo introdotta all'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo è ripresa anche (omissis) all'articolo [20, paragrafo 5,] della direttiva 2011/95 e all'articolo 24 della [Carta]»; che «si tratta anche della vita familiare del ricorrente con la figlia riconosciuta come rifugiata in Belgio, tutelata dall'articolo 8 della [CEDU] e [dall'articolo 7] della Carta»; che, «per tutta risposta, il [CCE] dichiara che non vede come “la considerazione dell'interesse superiore del minore sia sufficiente per concedere all'ascendente di un beneficiario di protezione internazionale il diritto di godere del medesimo status di quest'ultimo”»; che «né il resistente, né il [CCE] attribuiscono fondamentale importanza all'interesse superiore della figlia del ricorrente»; [che la] «mera facoltà per uno Stato membro, prevista da un atto di diritto derivato dell'Unione, può trasformarsi in un vero e proprio obbligo in capo al medesimo Stato membro al fine di garantire il rispetto di diritti fondamentali sanciti dalla [Carta] (omissis)», (omissis); che, «(...) anche in assenza di un obbligo formale posto all'articolo 23 della direttiva 2011/95, di concedere al genitore di un rifugiato riconosciuto il medesimo status di protezione internazionale, tale obbligo deriva dal combinato disposto degli articoli 20 e 23 della direttiva 2011/95, letti alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta, [dell'articolo] 8 della [CEDU] e [dell'articolo] 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo»; che «allo stato attuale del diritto belga, che non consente al ricorrente di beneficiare del ricongiungimento familiare in relazione a sua figlia, il [CCE] (omissis) [doveva] procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole

di tutte le circostanze attuali e rilevanti del caso di specie, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco e, in particolare, dell'interesse superiore del minore interessato»; che «(omissis) la considerazione dell'interesse superiore del minore può essere sufficiente per attribuire al familiare di un minore beneficiario di protezione internazionale il diritto di godere del medesimo status di quest'ultimo»; che «l'interesse superiore del minore è infatti un criterio interpretativo che deve guidare il [CCE] nell'applicazione dell'articolo 23 della direttiva [2011/95]» (omissis). [ripetizioni o considerazioni irrilevanti]

– (omissis) [testo della sesta questione].

Il resistente ribatte che (omissis) [ripetizioni] [«l'unico obbligo derivante dall'articolo 23 [della direttiva 2011/95] era di attribuire i benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della [medesima] direttiva, e non quello di concedere lo status di protezione internazionale ai familiari di un beneficiario di protezione internazionale»; che «(...) non si può esigere dal [CCE] che esso attribuisca lo status di protezione internazionale sulla base dell'articolo 23 della menzionata direttiva, laddove tale disposizione non lo prevede», che «(...) il CCE ha potuto legittimamente considerare che la circostanza che la trasposizione dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] sia incompleta, anche supponendola accertata, non è sufficiente a fondare un diritto alla concessione dello status di protezione internazionale in capo ai familiari di un beneficiario di tale protezione»; che «(...) la Corte di giustizia si è già pronunciata sulla portata dell'articolo 23 della direttiva [2011/95] e la circostanza che tale articolo sia stato trasposto in modo incompleto in diritto belga non può in alcun modo portare alla concessione dello status di protezione internazionale al ricorrente», (omissis). [Ripetizioni o considerazioni irrilevanti]

Il ricorrente replica (omissis) che «(omissis) l'interesse superiore del minore deve essere la principale considerazione, sia per le Nazioni Unite che per l'Unione europea e il legislatore [b]elga; ciò implica che gli Stati membri, quando attuano il diritto dell'Unione, debbano procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze e di tutti gli interessi in gioco [v., in particolare, sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina), C-129/18, EU:C:2019:248, nella quale la Corte di giustizia ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di altro familiare, in nome dell'interesse superiore del minore – v. altresì, recentemente, sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – Figlio minore), C-133/19, C-136/19 e C-137/19, EU:C:2020:577]; una mera facoltà, per uno Stato membro, prevista da un atto di diritto derivato dell'Unione, può trasformarsi in un vero e proprio obbligo in capo al medesimo Stato membro al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla [Carta]» (omissis). [Ripetizioni]

B. Valutazione

(omissis) [irrilevante]

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma in sostanza che la considerazione dell'interesse superiore del minore, menzionato all'articolo 20 della direttiva [2011/95], e del rispetto della vita familiare comporta che la protezione internazionale debba essere concessa, in virtù dell'articolo 23 della medesima direttiva, al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in detto paese, anche qualora tale padre non abbia individualmente diritto alla protezione internazionale.

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ritiene, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni sollevate dalla presente sentenza, che [non sia questo il caso] (omissis). [ripetizioni]

Ipotizzando che la direttiva [2011/95] sia applicabile al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in tale paese, sembra che l'interesse superiore del minore, menzionato all'articolo 20 della direttiva [2011/95], e il rispetto della vita familiare possano essere garantiti concedendo un permesso di soggiorno che consenta a detto padre di abitare legalmente in Belgio con la sua famiglia senza che sia necessario accordargli la protezione internazionale anche se egli non vi ha individualmente diritto. Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea rispondesse che l'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE è applicabile al ricorrente e che, in assenza di trasposizione di tale disposizione, essa produce direttamente effetti, il ricorrente potrebbe rivendicare presso lo Stato belga i benefici di cui agli articoli da 24 a 35, tra i quali un permesso di soggiorno che gli consenta di abitare legalmente in Belgio con la sua famiglia.

Atteso che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) giudica in ultima istanza, esso è tenuto ad interrogare la Corte di giustizia dell'Unione europea, come gli chiede il ricorrente, in merito alla questione se la considerazione dell'interesse superiore del minore, menzionato all'articolo 20 della direttiva 2011/95/UE, e del rispetto della vita familiare comporti che la protezione internazionale debba essere concessa, in virtù dell'articolo 23 della medesima direttiva, al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in detto paese, anche qualora tale padre non abbia individualmente diritto alla protezione internazionale.

Occorre quindi sollevare la questione voluta dal ricorrente. Tale questione [costituisce la sesta questione enunciata nel dispositivo].

— (omissis) [testo della sesta questione].

PER QUESTI MOTIVI,

IL CONSEIL D'ÉTAT (CONSIGLIO DI STATO) COSÌ DECIDE:

(omissis)

Ai sensi dell'articolo 267, [terzo comma], [TFUE], si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- «Se gli articoli 2, lettera j), e 23 della “direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”, debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano al padre di due minori nati in Belgio e riconosciuti in tale paese come rifugiati laddove il succitato articolo 2, lettera j), precisa che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva 2011/95/UE, sono tali se il “nucleo familiare [era] già costituito nel paese di origine”».
- «Se la circostanza, fatta valere dal ricorrente in udienza, che i suoi figli si trovino in una situazione di dipendenza nei suoi riguardi e che l’interesse superiore dei suoi figli imponga, a suo avviso, di concedergli la protezione internazionale implichi, alla luce dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva 2011/95/UE, che la nozione di familiari del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva 2011/95/UE, sia estesa a un nucleo familiare che non era costituito nel paese di origine».
- «In caso di risposta affermativa alle prime due questioni pregiudiziali, se l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE, che non è stato trasposto in diritto belga per prevedere la concessione di un permesso di soggiorno o della protezione internazionale al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in detto paese, possa produrre direttamente effetti ».
- «In caso affermativo, se l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE conferisca, in assenza di trasposizione, al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in tale paese il diritto di rivendicare i benefici di cui agli articoli da 24 a 35, tra i quali un permesso di soggiorno che gli consenta di abitare legalmente in Belgio con la sua famiglia, o il diritto alla protezione internazionale anche qualora tale padre non vi abbia individualmente diritto».
- «Se l’efficacia pratica dell’articolo 23 della direttiva qualifichere, letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva qualifichere, imponga a uno Stato membro, che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i familiari [ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva o rispetto ai quali sussiste una situazione individuale di dipendenza] del beneficiario di tale status possano, qualora non abbiano individualmente diritto alla concessione del medesimo status, invocare determinati benefici, di riconoscere a

tali familiari il diritto allo status di rifugiato derivato, affinché possano invocare detti benefici per mantenere l'unità familiare».

- «Se l'articolo 23 della direttiva qualifiche, letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva qualifiche, imponga a uno Stato membro che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i genitori di un rifugiato riconosciuto possa[no] godere dei benefici elencati agli articoli da 24 a 35 della direttiva citata, di [consentire a detti genitori] di godere di una protezione internazionale derivata al fine di attribuire fondamentale importanza all'interesse superiore del minore e di garantire l'effettività dello status di rifugiato di quest'ultimo».

(omissis)

[procedimento e composizione del collegio giudicante]

DOCUMENTO DI LAVORO